

Legge regionale 21 luglio 2017 , n. 28 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

## **Disposizioni in materia di risorse agricole, forestali e ittiche e di attività venatoria.**

### **Art. 62**

*(Requisiti soggettivi e oggettivi per l'ammissibilità delle domande di contributo)*

**1.** Possono presentare domanda per i contributi di cui all'articolo 61:

**a)** i gestori di macelli che, alla data di presentazione, siano in possesso del riconoscimento di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004 per l'impianto per cui è richiesto il contributo e che abbiano disponibilità dell'immobile in cui si trova il macello per almeno sei anni;

**b)** i gestori di centri di sezionamento che, alla data di presentazione, siano in possesso del riconoscimento di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004 per l'impianto per cui è richiesto il contributo e che abbiano la disponibilità dell'immobile in cui si trova il centro di sezionamento per almeno sei anni;

**c)** le pubbliche amministrazioni proprietarie di macelli o centri di sezionamento, ancorché prive del riconoscimento di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004.

**2.** I soggetti di cui al comma 1 possono presentare domanda di contributo per gli impianti situati entro la perimetrazione delle seguenti aree territoriali di cui all'allegato C bis della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative):

**a)** area Livenza - Cansiglio - Cavallo e area Valli delle Dolomiti friulane;

**b)** area Carnia;

**c)** area Gemonese e area Torre;

**c bis)** area Collinare;

**d)** area Natisone e area Collio - Alto Isonzo;

**e)** area Giuliana.

(1)(2)

Note:

**1** Parole soppresse al comma 2 da art. 2, comma 16, lettera a), L. R. 12/2018

**2** Lettera c bis) del comma 2 aggiunta da art. 2, comma 16, lettera b), L. R. 12/2018